COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO	ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE ART. 2 - D.P.C.M. 01.03.91
ALLEGATI	→ STRALCIO NORMATIVA → TAVOLE GRAFICHE
COMMITTENTE	COMUNE DI MORGANO
UBICAZIONE	PIAZZA INDIPENDENZA - BADOERE
DATA	10 OTTOBRE 2000 — PROGETTO N.
REVISIONI	
ELABORAZIONE	STUDIO ASSOCIATO Ecolab Viale Italia 196 - Conegliano (TV) Tel. & Telefax 0438-21144 C.F. & P. IVA 03198820262 ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO — Dott. WALTER FASAN — POS. N° 128 Walter Fasan DR. WALTER FASAN
APPROVAZIONE	DELIBERA C. C. n° DEL

INTRODUZIONE

La presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dell'inquinamento da rumore si colloca quasi esclusivamente nell'ultimo decennio del 900.
Le cause di questa tardiva attenzione per il fenomeno rumore ambientale è probabilmente da ricercarsi in diversi fattori fra cui anche la necessità di rimuovere dapprima altri elementi più limitativi e pregiudizievoli della qualità della vita.

Nel 1991 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dava una definizione più aggiornata e in sintonia con i tempi del concetto di salute, precisando che deve essere inteso non soltanto come assenza di malattie ma anche come stato di benessere fisico, mentale e sociale che va difeso da turbamenti esterni e migliorato nelle sue componenti.

Conseguentemente anche a questa presa di coscienza tutti i provvedimenti legislativi in materia di prevenzione da rumore sono stati emanati successivamente all'anno 1991.
Le principali leggi in materia di tutela da rumore sono le seguenti:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PROVVEDIMENTO	ARGOMENTO
D.P.C.M. 01.03.91	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
D.G.R. 21.09.93 n. 4313	Criteri orientativi per le amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'Ambiente esterno". Immediata eseguibilità.
L. 26.10.95 n. 447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.M.A. 11.12.96	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
D.P.C.M. 14.11.97	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
D.M.A. 16.03.98	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
D.P.C.M. 31.03.98	Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), e dell'Art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
D.P.C.M. 18.11.98 n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26.11.95 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
D.P.C.M. 16.04.99 n. 215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
L.R. 10.05.99 n. 21	Norme in materia di inquinamento acustico.
D.M.A. 03.12.99	Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti.

In conseguenza della infinita casistica di situazioni che generano disturbo sul territorio, che non sono esplicitamente contemplate e trattate nelle leggi nazionali e regionali, sono state emanate negli anni anche delle circolari interpretative da parte dell'Organo di controllo territoriale su aspetti molto specifici, alcune delle quali sono le seguenti:

ARPAV – TREVISO Prot. 849-98	"Rumore campane". Nota del Comune di Conegliano a proposito del suono delle campane della chiesa di San Rocco in Piazza Calvi.
U.L.S.S. n. 7 Prot. n. 1707/SISP del 14.09.98	Prescrizioni standard relative alle domande per attività rumorose temporanee, autorizzazioni in deroga di cui alla Legge 26/10/95 n. 447, art. 6, 1° comma, lett. h) e D.P.C.M. 01.03.91, ART. 1, 4° Comma.

Ai fini di una tutela dal disturbo da rumore il D.P.C.M. 01.03.91 e la successiva Legge 26.10.95 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" assegna ai Comuni, con l'art. 6 comma 1, il compito di procedere alla classificazione acustica del territorio, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

La zonizzazione acustica non può, pertanto, prescindere dal Piano Regolatore Generale che rimane il principale strumento di intervento sul territorio.

LE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Le classi di destinazione d'uso del territorio non rappresentano realtà caratteristiche sempre immediatamente riconoscibili, in particolare in un territorio caratterizzato da elevata articolazione degli insediamenti; tuttavia, partendo dalle effettive condizioni di fruizione del territorio e dalle destinazioni indicate nel P.R.G., esse sono state individuate seguendo i seguenti criteri di indirizzo riportati nel D.G.R. Veneto 21.09.93 n° 4313.

CLASSE I *: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE*

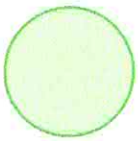

CARATTERISTICHE
Le aree da collocare in classe I sono quelle per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro fruizione, pertanto, sono da inserire in questa classe: → I beni paesaggistici ed ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29.06.1939 n° 1497; → Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico dalla legge 08.08.1985 n° 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificabili; → I complessi ospedalieri, scolastici ed i parchi pubblici di area urbana; → I centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici classificati dal PRG come zona A, che presentano bassa densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere; → I parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi ed aree agricole che, per le caratteristiche funzionali e d'uso, devono rientrare in altre classi.

CLASSE II: *AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE*

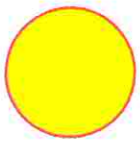

CARATTERISTICHE
Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria, pertanto sono da inserire in questa classe i quartieri in cui: → Mancano o non sono significative le attività commerciali, che se presenti, sono a servizio delle abitazioni (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.); → Mancano importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana; → Mancano attività industriali e di artigianato produttivo; → Vi è bassa densità di popolazione.

CLASSE III *: AREE DI TIPO MISTO*

CARATTERISTICHE
Sono da inserire in questa classe aree con destinazione diversa, come: → Le aree rurali che non siano state inserite nella classe I; → Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

***CLASSE IV** : AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA*

CARATTERISTICHE
Appartengono a tale classe le aree residenziali che hanno perso la monofunzionalità residenziale, fenomeno purtroppo abbastanza diffuso nel nostro territorio regionale. Sono da inserire in questa classe: ▪ Le aree residenziali in presenza di attività industriali; ▪ Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione; ▪ Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici ed attività artigianali.

CLASSE V : *AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI*

CARATTERISTICHE
Sono da inserire in questa classe ▪ Le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale od artigianale, in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area.

***CLASSE VI** : AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI*

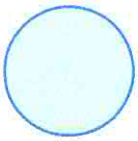

CARATTERISTICHE
Sono da inserire in questa classe: ▪ Le aree monofunzionali a carattere industriale, in cui le eventuali attività terziarie risultano a servizio della zona produttiva.

CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Si assume, come principio generale, che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi, nei quali va considerata una fascia di transizione di:

TIPI DI AREE		DISTANZA MASSIMA
Classe V e VI	Classe III;	50 metri
Classe V e VI	Classe II;	100 metri
Classe V e VI	Aree destinate a parco urbano e territoriale;	100 metri
Classe III e IV	Aree destinate a parco urbano e territoriale;	50 metri
Classe I	Fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV;	50 metri
Classe I	Classe III;	50 metri
Classe II	Classe IV;	50 metri
Classe V	Classe III;	50 metri

Vedasi allegata tavola illustrata riassuntiva.

CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ

Ai lati delle strade di grande comunicazione, di traffico elevato, come pure per le strade di media importanza che insistono su zone agricole o di particolare interesse urbanistico - territoriale, vengono individuate delle "fasce di pertinenza" di ampiezza variabile a seconda del tipo di infrastruttura stradale (da 60 m a 20 m per lato).

Queste, in base alle indicazioni della Regione Veneto, sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e con le relative fasce di transizione vengono a costituire una specie di "zona di esenzione", relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale, rispetto al limite di zona locale, che dovrà, invece, essere rispettato da tutte le sorgenti che interessano tale zona.
E' importante rilevare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, cioè, per queste, non viene definita una fascia di pertinenza.

La Legge quadro conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal D.P.C.M. 01.03.91; tuttavia i limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.97, uscito in applicazione della Legge 447/95, sono più articolati rispetto a quelli contenuti nel D.P.C.M. 01.03.91; essi sono i seguenti;

1. VALORE LIMITE DI EMISSIONE

DEFINIZIONE: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

VALORI
Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITE DI EMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

2. VALORE LIMITE DI IMMISSIONE

DEFINIZIONE: come valore massimo del rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

1. *Valori limite assoluti:* determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
2. *Valori limite differenziali:* determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo;

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE
Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE dB(A)	
		DIURNO (ORE 06.00 - 22.00)	NOTTURNO (ORE 22.00 - 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. VALORE DI ATTENZIONE

DEFINIZIONE: come valori che segnalano un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

VALORI DI ATTENZIONE
Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO		VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA NEL PERIODO	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50	40	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	65	50
III	Aree di tipo misto	60	50	70	55
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	80	75

4. VALORE DI QUALITÀ

DEFINIZIONE: comprensivi di tutte le sorgenti, e definiti come i valori del rumore da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro.

VALORI DI QUALITÀ
Allegato al D.P.C.M. 14.11.97

CLASSE	CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Leq DIURNO 06.00-22.00 dB(A)	Leq NOTTURNO 22.00-06.00) dB(A)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

SCHEMA RIASSUNTIVO

CLASSE	LIMITE D'EMISSIONE		LIMITE D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
	giorno	*notte*	*giorno*	*notte*	*giorno*	*notte*	*giorno*	*notte*
I	45	35	50	40	60	45	47	37
II	50	40	55	45	65	50	52	42
III	55	45	60	50	70	55	57	47
IV	60	50	65	55	75	60	62	52
V	65	55	70	60	80	65	67	57
VI	65	65	70	70	80	75	70	70

Per quanto riguarda i *valori limite di immissione* di tutte le sorgenti, il decreto prevede che queste debbano essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui viene valutato. Negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale, con alcune soglie inferiori.

I *valori limite di emissione* sono pari a quelli di immissione, diminuiti di 5 dBA.

Sono *valori di attenzione* quelli che eguagliano, per la durata di un'ora, i valori limite riportati in Tabella, aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; ovvero gli stessi valori di Tabella, se rapportati ad una durata pari ai tempi di riferimento.

Infine vengono definiti come *valori di qualità* quelli di immissione, diminuiti di 3 dBA.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti nelle singole zone del territorio comunale daranno le indicazioni necessarie alla programmazione degli interventi successivi.

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio comunale di Morgano è caratterizzato per la bassa densità abitativa e per le vaste zone destinate ad usi agricoli.

Caratteristica peculiare del territorio è la ricchezza di corsi d'acqua e degli ambienti umidi.
Infatti il territorio è attraversato dai fiumi Sile e Zero oltre che da canali irrigui di importanza secondaria come il corso idrico denominato "Scolo la Piovega".
In particolare il Fiume Sile per la ricchezza della flora autoctona e della fauna, nonché per elementi di pregio antropologico e storico che caratterizzano il suo corso, è specificatamente tutelato dalla L.R. 8/91 che ha istituito il Parco Regionale naturalistico del fiume Sile, e dalla L.R. 50/93 di individuazione delle delle zone di pregio ambientale e naturale.
Questo vincolo di tutela ambientale interessa circa un terzo del territorio.
Vincolo ambientale grava anche sul corso del fiume Zero (Legge Galasso).
Un altro importante vincolo riguarda il complesso storico denominato "Rotonda Barchessa", nella frazione di Badoere.

Tutti questi vincoli si contrappongono per contro alla ridotta estensione del territorio comunale.
Ciò presuppone quindi una corretta programmazione territoriale, ed anche in quest'ottica deve essere considerato il Piano acustico Comunale.

La quasi totalità degli insediamenti abitativi si concentra nelle frazioni di Morgano e di Badoere, mentre i pochi nuclei di minore consistenza sono in posizione decentrata, e serviti da un consistente sviluppo degli assi viari secondari.

Il territorio comunale confina sul versante nord e nord ovest con il Comune di Istrana; sul lato est con il territorio di Quinto; mentre sul lato sud ovest e sud con il territorio di Piombino Dese e Zero Branco rispettivamente.

La seguente tabella riporta l'ubicazione delle borgate nelle tavole grafiche relative alla zonizzazione allegate al presente documento.

LOCALITA' E BORGATE

TAVOLA	RIFERIMENTI PLANIMETRICI
1	CHIZZETTA
1	COLOMBERA
1	C. BASSO
2	MORGANO
3	SCUOLE
3	CABERLOTTO
3	BIGOLO
3	AL SILE
4	SECAFIEN
4	MESSEGATTO
4	CAVALIN
5	PATACO
5	SETTIMO
5	ONGARIE
5	PASQUALETTO
5	DE LAZZARI
6	BADOERE
7	ZERIOLO
7	C. QUAGLIA
7	C. FANTIN

ASSI VIARI PRINCIPALI

1.1. STRADA CASTELLANA

attraversa la parte nord del territorio comunale sulla direttrice Quinto – Istrana; ha le caratteristiche di una strada di attraversamento a media densità di traffico;

1.2. VIA S. AMBROGIO – VIA MOLINO

posta sul lato ovest del territorio comunale sulla direttrice Piombino Dese – Istrana, lo attraversa completamente da nord a sud. E' caratterizzata da modesto volume di traffico;

ASSI VIARI SECONDARI

2.1. VIA ZERIOLO

attraversa da est ad ovest la parte sud del territorio, e collega il Comune di Zero Branco con quello di Piombino; scorre pressoché parallela al corso del fiume Zero.

E' caratterizzata da modesto traffico locale.

2.2. VIA MARCONI – VIA ONGARIE

collega il centro urbano di Badoere con Loc. Ongarie, posta a ridosso della zona artigianale;

2.3. VIA SETTIMO

collega Loc. Ongarie con il Comune di Quinto;

2.4. VIA S. MARTINO

collega Loc. Ongarie con il centro urbano di Morgano, proseguendo poi verso le località di Bigolo e Scuole arriva fino alla zona posta a nord del territorioi. E' caratterizzata da modesto traffico dlocale.

STRADE VICINALI E LOCALI

L'esiguo numero di borgate rurali secondarie sparse implica anche uno sviluppo di strade locali: alcune sono le seguenti:

3.1. VIA MASCAGNI

a servizio del nucleo rurale posto a nord ovest del territorio;

3.2. VIA VERDI

collega Via Molino con la borgata Messegato;

3.3. VIA MADONNETTA

a servizio delle zone più periferiche del centro urbano di Badoere;

3.4. VIA MOLIN CAPPELLO

diramazione di Via Marconi, collega i centri di Morgano e Badoere;

3.5. VIA PESCATORI

Inserita nel parco del Fiume Sile, collega le località di "Caberlotto" e "Al Sile";

3.6. VIA BARBASSO

Inserita nel parco del Fiume Sile, collega Loc. Caberlotto con Via Settimo;

AREE PRODUTTIVE

Sono individuate le seguenti aree artigianali:

⇒ Zona artigianale di Loc. Ongarie;

⇒ Zona artigianale di Via Castellana;

⇒ Zona artigianale di Via S. Ambrogio;

CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

DESIGNAZIONE DELLE CLASSI

Per la designazione delle classi di zonizzazione, sono stati seguiti i principi generali seguenti:

1. Individuare, per quanto possibile, aree con caratteristiche omogenee, per non creare suddivisioni di zone troppo frammentate;

2. Tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo elementi fisici naturali, o riferimenti già riscontrati nel P.R.G.;

3. Realizzare la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti;

4. Tenere conto dei vincoli ambientali imposti dalla normativa statale e regionale.

Adottando questi criteri generali la classificazione del territorio è stata così suddivisa:

TAVOLA 1

(Scala 1:5000 allegata)

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE	DESTINAZIONE
La tavola è relativa alla porzione nord del comune, a confine con il territorio di Istrana. Si tratta di area a vocazione principalmente agricola. Da segnalare alcuni siti di estrazione della ghiaia.	Ai fini della zonizzazione acustica: Tutta la zona è classificata di **III CLASSE**, ad eccezione di alcuni agglomerati rurali .

TAVOLA 2

(Scala 1:5000 allegata)

Si riferisce alla zona nord ovest del territorio comunale, a confine con il Comune di Istrana.

E' zona a bassa densità abitativa caratterizzata dai alcuni agglomerati residenziali, in particolare il nucleo storico di Morgano.

La zonizzazione prevede una classificazione di CLASSE I per la porzione di territorio inserita dalla L.R. 8/91 nel Parco Regionale del Fiume Sile, secondo le indicazioni contenute al punto 2.0 dell'Allegato A1 della D.G.R. 21.09.93 n. 4313.

La parte rimanente del territorio riportato sulla tavola (destinato in prevalenza ad usi agricoli) è classificato di CLASSE III – Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici -.

Secondo le indicazioni riportate al punto 3.0 lettera D) dell'Allegato 1 della D.G.R. 21.09.93 n. 4313, fra le due zone è prevista una fascia di transizione di 50 metri, contrassegnata con colorazione gialla retinata in rosso.

TAVOLA 3

(Scala 1:5000 allegata)

Si riferisce a zona posta a nord est del territorio, a confine con il Comune di Quinto.

Rappresenta in gran parte lo stesso territorio della tavola precedente, comprendendo anche la parte del territorio posta a confine con Quinto.

I criteri adottati per la zonizzazione sono gli stessi di quelli enunciati per la zonizzazione della tavola precedente.

TAVOLA 4

(Scala 1:5000 allegata)

Zona centrale del territorio posta a confine con il Comune di Istrana.

La classificazione prevede l'inserimento in CLASSE I della porzione di territorio compresa nel Parco Regionale del Fiume Sile, con la relativa fascia di transizione di estensione pari a 50 metri con l'adiacente zona di CLASSE III (colorazione marroncino).

E' anche riportata la zona nord del centro urbano di Badoere, che seguendo i criteri previsti al punto 4.0. dell'Allegato 1 della D.G.R. 21/09/93 n. 4313,

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
a) Densità di popolazione	Bassa	1
b) Traffico veicolare	Locale	1
c) Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	1
d) Attività artigianali	Assenza	1
	TOTALE	**4**

è contrassegnata con colorazione gialla, **ZONA DI CLASSE II,** per la quale valgono i seguenti limiti:

LIMITE D'EMISSIONE		LIMITE D'IMMISSIONE		VALORI DI ATTENZIONE		VALORI DI QUALITÀ	
giorno	*notte*	*giorno*	*notte*	*giorno*	*notte*	*giorno*	*notte*
50	40	55	45	65	50	52	42

NOTA: la presenza del disturbo veicolare di Via S. Ambrogio che attraversa tutta la zona potrebbe dare indicazione per un inserimento in classe III almeno per la fascia territoriale più a diretto contatto.

Tuttavia si ritiene di inserire tutta la zona in classe II per la presenza della Rotonda Barchessa di Piazza Indipendenza, che essendo un elemento di pregio storico – architettonico da tutelare adeguatamente, andrebbe inserito in classe I.

TAVOLA 5

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola riporta la zona artigianale di Loc. Ongarie (colorazione rossa), con le adiacenti zone inserite in CLASSE I (colorazione verde - zona del Parco Regionale) e la zona di CLASSE III (colore marroncino).
Data la particolare vicinanza della zona residenziale con quella artigianale, questa cautelativamente viene inserita in CLASSE V piuttosto che VI.

La tavola dà anche indicazione delle fasce di transizione fra zone non omogenee.
Vista la consistente estensione dell'area del Parco Regionale, e l'assenza di attività particolarmente rumorose in zona artigianale, si ritiene sufficiente prevedere fra le due zone non omogenee una fascia di transizione di estensione pari a 50 metri.

TAVOLA 6

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola riporta la parte sud di località Badoere che è anche sede municipale.

Tutta la zona contrassegnata con colore giallo è classificata di **CLASSE II** in conseguenza dei i criteri esposti al punto 4.0. dell'Allegato 1 della D.G.R. 21/09/93 n. 4313;

PARAMETRI/PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
e) Densità di popolazione	Bassa	1
f) Traffico veicolare	Locale	1
g) Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	1
h) Attività artigianali	Assenza	1
	TOTALE	**4**

La rimanente porzione di territorio indicata con colorazione marroncino è classificata di CLASSE III.

TAVOLA 7

(Scala 1:5000 allegata)

La tavola riporta la porzione sud del territorio comunale, a confine con il territorio di Zero Branco.
Sono anche indicate le propaggini inferiori della zona artigianale di Loc. Ongarie e del Parco Regionale con le relative fasce di transizione.

I nuclei abitativi che insistono lungo Via Zeriolo sono contrassegnati con colorazione gialla e classificati in **CLASSE II.**

VERIFICHE STRUMENTALI

Per verificare la coerenza fra la zonizzazione effettuata e la situazione reale del territorio si è concordato con l'Amministrazione Comunale di sottoporre a controllo strumentale n. 11 punti ritenuti significativi e indicativi della realtà di fatto.

CRITERI ADOTTATI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

I criteri adottati per l'individuazione dei punti di misura sono stati i seguenti:

- Valutazione della compatibilità ai fini del disturbo da rumore fra gli insediamenti produttivi e abitativi, con particolare riguardo a situazioni oggetto di pregresse lamentele e contese;
- Valutazione della rumorosità ambientale in prossimità dei principali agglomerati abitativi per verificare la corrispondenza con la classificazione effettuata;
- Valutazione della incidenza del traffico veicolare sulla rumorosità ambientale.

Seguendo questi criteri sono stati identificati i seguenti n. 11 punti di controllo, indicati nelle tavole allegate con colorazione BLU.

PUNTO	RIFERIMENTO TOPOGRAFICO	TAVOLA
1	Via Barbasso c/o ditta trasporti PAVANELLO MARIA ROSA	5
2	C/o falegnameria PAVANETTO GIUSEPPE	4
3	Via Madonnetta c/o verniciatura GIEFFE	4
4	Via Perosi c/o ditta COMEC	4
5	Via Zeriolo c/o falegnameria GASPARINI GIANNI	6
6	Via Zeriolo c/o falegnameria BEGGIO FRANCO	7
7	Via Barbasso c/o falegnameria CAVALLIN	3
8	Via Bomben c/o ditta SIGMA BETON	1
9	Via Artigianato c/o ditta ARREDAMENTI PIZZOLATO ROMEO	5
10	Via Mascagni c/o falegnameria FRANCESCATO	4
11	Via Molino c/o falegnameria BRIANESE	4

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA e relativo grado di precisione secondo gli standard IEC n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985:

→ fonometro integratore BRUEL & KJAER modello 2230 matr. n.1608082, munito di microfono da 1/2" ad elettreti modello 4155.

→ calibratore standard BRUEL & KJAER modello 4230.

La strumentazione di cui sopra, dalle specifiche del costruttore, è conforme alle norme IEC sui fonometri integratori della Classe 1 ed alle norme IEC 651, Classe 1 (Impulso), ad ANSI S1.4.1971, Classe 1.

CERTIFICATO SIT n. 00-1079-C - F del 04 Febb. 2000

NOTE SUI RILIEVI

1. Tutti i rilievi sono stati effettuati in assenza di precipitazioni atmosferiche e con calma di vento;
2. I tempi di misura sono stati sufficienti ad ottenere una valutazione significativa del rumore esaminato;
3. Dove non espressamente indicato, il Leq non risente in maniera diretta del traffico stradale, che è stato escluso, per quanto possibile, dalla misura, lungo le fasce di pertinenza delle strade, all'interno delle quali non si applicano i limiti assoluti di immissione (art. 3 D.P.C.M. 14.11.97).

RILIEVI ANTIMERIDIANI

Condizioni meteorologiche: cielo parzialmente coperto, assenza di vento;

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	*Peak dB(A)*			
1	21/09/00	11.05 - 11.20	44,2	*54,6*	I	50	47
2	21/09/00	10.15 - 10.30	51,0	*63,2*	III	60	57
3	21/09/00	08.35 - 08.50	52,6	*60,5*	III	60	57
4	21/09/00	09.00 - 09.15	57,6	*68,7*	III	60	57
5	21/09/00	12.05 - 12.20	54,3	*56,6*	III	60	57
6	21/09/00	12.25 - 12.40	44,5	*50,9*	II	55	52
7	21/09/00	11.25 - 11.40	42,5	*56,8*	I	50	47
8	21/09/00	11.45 - 12.00	57,4	*62,5*	III	60	57
9	21/09/00	10.40 - 10.55	61,4	*63,1*	V	70	67
10	21/09/00	09.25 - 09.40	40,0	*42,6*	I	50	47
11	21/09/00	09.50 - 10.05	42,8	*55,4*	I	50	47

RILIEVI POMERIDIANI

Condizioni meteorologiche: cielo sereno con assenza di vento

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	*Peak dB(A)*			
1	14/09/00	16.05 - 16.25	42,9	*57,4*	I	50	47
2	14/09/00	15.05 - 15.25	47,5	*62,3*	III	60	57
3	14/09/00	12.55 - 13.15	57,4	*62,1*	III	60	57
4	14/09/00	13.25 - 13.55	61,4	*64,5*	III	60	57
5	14/09/00	17.35 - 17.55	53,2	*61,4*	III	60	57
6	14/09/00	18.00 - 18.15	49,7	*54,4*	II	55	52
7	14/09/00	16.35 - 16.55	44,4	*52,8*	I	50	47
8	14/09/00	17.05 - 17.25	65,0	*67,2*	III	60	57
9	14/09/00	15.35 - 15.55	68,0	*72,5*	V	70	67
10	14/09/00	14.05 - 14.25	42,7	*48,3*	I	50	47
11	14/09/00	14.35 - 14.55	44,7	*56,0*	I	50	47

RILIEVI NOTTURNI

Condizioni meteorologiche: cielo sereno assenza di vento e di precipitazioni.

PUNTO	DATA	PERIODO	MISURA		ZONA	LIMITE dB(A)	V.Q. dB(A)
			Leq. dB(A)	*Peak dB(A)*			
1	26/09/00	24.25 - 24.40	35,7	*46,4*	I	40	37
2	25/09/00	23.40 - 23.55	38,4	*52,3*	III	50	47
3	25/09/00	22.15 - 22.30	34,4	*55,0*	III	50	47
4	25/09/00	22.35 - 22.50	42,5	*47,8*	III	50	47
5	26/09/00	01.45 - 02.00	44,7	*46,7*	III	50	47
6	26/09/00	02.10 - 02.25	38,3	*39,0*	II	45	42
7	26/09/00	24.50 - 01.05	31,4	*48,6*	I	40	37
8	26/09/00	01.20 - 01.35	39,1	*55,2*	III	50	47
9	26/09/00	24.00 - 24.15	32,7	*51,3*	V	60	57
10	25/09/00	22.55 - 23.10	36,6	*36,6*	I	40	37
11	25/09/00	23.20 - 23.35	35,1	*43,7*	I	40	37

VALUTAZIONE DEI DATI STRUMENTALI

Dalle valutazioni strumentali emerge che le situazioni più meritevoli d'attenzione sono quelle riportate nel seguente prospetto, in cui il colore rosso indica un superamento netto del limite d'immissione e il colore azzurro indica la non rispondenza al valore di qualità:

RILIEVI POMERIDIANI

PUNTO	TAVOLA	MISURA		Leq.	*Peak*	ZONA	LIMITE	VALORI DI QUALITA'
		DATA	PERIODO	dB(A)	*dB(A)*		dB(A)	dB(A)
4	4	14/09/00	13.25 – 13.55	61,4	64,5	III	60	57
8	1	14/09/00	17.05 - 17.25	65,0	67,2	III	60	57

VALUTAZIONE DEI DATI STRUMENTALI

PUNTO 1

La individuazione di tale punto da sottoporre a controllo strumentale risiede nel fatto è relativo ad attività di autotrasporti che insiste in zona di classe I.

Il disturbo presunto riguarda la possibilità che i motori dei mezzi in riscaldamento (nella stagione fredda) possano produrre un livello di rumorosità non compatibile con la zona.

In occasione delle misurazioni effettuate tale evenienza non è mai stata verificata.

PUNTO 2

Tale punto, individuato a confine fra zona di classe II e di classe III, è prospiciente ad una attività produttiva particolarmente vicina alle abitazioni.

In occasione delle misurazioni effettuate la situazione riscontrata è sempre stata nella norma.

PUNTO 3

Il punto è stato individuato in Via Madonnetta, fra la sede della ditta GIEFFE è le abitazioni poste sul lato sinistro della strada.

In occasione dei rilievi la situazione è sempre risultata nella norma.

PUNTO 4

Il punto di misurazione sito in Via Perosi, insiste su zona di classe III, ed è posto a confine con la ditta COMEC.

In occasione del rilievo pomeridiano era in funzione il silos della ditta, la cui rumorosità eccede lievemente il limite di zona [1,4 dB(A)].

PUNTO 5

Il punto è prospiciente la sede della falegnameria Gasparini Gianni, sita in Via Zeriolo.

In occasione dei rilievi la situazione è sempre risultata nella norma.

PUNTO 6

La scelta di monitorare questo punto è motivata dal fatto che è collocato in zona di classe II a ridosso di un nucleo abitativo e di una attività produttiva (falegnameria Beggio).

In occasione dei rilievi la situazione è sempre risultata nella norma.

PUNTO 7

Il punto insiste in zona di classe I ed è prospiciente ad una attività produttiva (falegnameria Cavallin).

In occasione della serie di misure la rumorosità è sempre conforme ai limiti di zona.

PUNTO 8

Il punto è individuato in Via Bomben, a ridosso dell'attività di estrazione della ditta SIGMA BETON.

E' un punto a rischio visti i contenziosi passati.

In occasione dl rilievo pomeridiano era normalmente in atto l'attività di estrazione, mentre nelle altre due occasioni l'attività non era in atto.

E' stato verificato che la rumorosità degli impianti in funzione eccede di circa 5 dB(A) il limite di zona.

PUNTO 9

Il punto è individuato in Via dell'artigianato, in posizione prospiciente il silos della ditta Arredamenti Pizzolato Romeo.

La situazione riscontrata è sempre stata nella norma.

PUNTO 10

Il punto è relativo ad attività produttiva che insiste in zona di classe I (falegnameria Francescato).

La situazione riscontrata è sempre stata ampiamente nella norma.

PUNTO 11

Il punto è relativo ad attività produttiva che insiste in zona di classe I (falegnameria Brianese).

La situazione riscontrata è sempre stata nella norma.

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14.11.97 è prevista l'adozione dei piani di risanamento acustico qualora sia stato riscontrato un superamento del valore di attenzione relativo alla misurazione di un'ora, ovvero relativo al lungo termine "Tl".
In nessuna occasione tale evenienza è stata riscontrata, anche se la rumorosità del punto 8 eccede il limite di zona.

Tuttavia il Comune dovrà prescrivere alla ditta SIGMA BETON di adottare accorgimenti ed interventi tecnici atti a riportare la rumorosità degli impianti al di sotto del limite di 60 dB(A).

STRALCIO NORMATIVA

IL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Nella Legge 447/95 sono fissate le condizioni per le quali le Amministrazioni comunali sono tenute a predisporre i Piani di Risanamento Acustico:

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione indicati nella Tabella 3 (conforme art. 6 comma 1 D.P.C.M. 14.11.97);

2. Nel caso vengano superati di più di 5 dBA nelle aree appartenenti a classi diverse ed a contatto diretto tra loro, a meno che non sussista una fascia di transizione;

Il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere l'insieme dei provvedimenti che, per quanto attiene alla gestione territoriale, siano in grado di conseguire gli obiettivi di una riduzione progressiva dei livelli di rumore e sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura:

- di tipo amministrativo, cioè proposte ed indirizzi in sede di attività pianificatoria;
- di tipo normativo e regolamentare, come norme tecniche attuative del PRG, Regolamento di igiene, Regolamento edilizio e di Polizia Municipale;
- interventi concretizzabili in opere di mitigazione.

Di tutte queste misure, in sede di stesura del Piano di Risanamento Acustico, sarà opportuno valutare la fattibilità e l'efficacia, che per ogni singola azione può tradursi in guadagni acustici non notevoli, ma che per effetto sinergico, può rivelarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi.

In sintesi il Piano di Risanamento Acustico dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Gli obiettivi del piano;
2. La tipologia e l'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle aree da risanare;
3. L'individuazione dei soggetti ai quali compete l'intervento;
4. L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
5. La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
6. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

1. Per l'area in cui viene superato il limite di zona sarà necessario aprire un procedimento che conduca alla realizzazione degli opportuni interventi di bonifica, nei confronti della ditta responsabile del superamento del limite di zona.

2. Per quanto riguarda il risanamento del rumore da traffico, si possono mettere in atto interventi del tipo:

Attivo: necessariamente a lungo termine, come la revisione in alcuni tratti delle viabilità,

Passivo: come l'introduzione di speciali norme di progettazione/ristrutturazione per gli edifici in faccia alla strada, come ad esempio:

- Pareti e serramenti fonoisolanti;
- Terrazze con barriere;
- Finestrature alte e non a pavimento
- Introduzione di barriere arboree o di altro tipo;
- Edifici schermo con cortile, ove e quando possibile, (con dislocazione dei vani servizi lungo la strada e locali abitati nell'interno verso il cortile)
- Asfalto fonoassorbente (efficace solo per velocità più elevate, cioè superiori a 60 Km/h)
- Limitazioni al traffico.

CRITERIO DI TOLLERABILITA'

1. **Criteri per la definizione della tollerabilità delle sorgenti di disturbo**

Art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/97

All'interno degli ambienti abitativi ogni effetto del disturbo è da ritenersi trascurabile se il rumore misurato è:

PERIODO DIURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 50 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 35 dB(A)

PERIODO NOTTURNO	VALORE
Misura a finestre aperte	< 40 dB(A)
Misura a finestre chiuse	< 25 dB(A)

NOTA: non si applicano questi criteri al rumore provocato da:
⇒ infrastrutture stradali;
⇒ attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
⇒ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. **Competenze del Comune**

Art. 6 comma 1 Lettera h) L. 26/10/95 n. 447

L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

3. **Disposizioni in materia di impatto acustico**

Art. 8 comma 1 L. 26/10/95 n. 447

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'Art. 6 della legge 8 Luglio 1986, n. 349, ... *(omissis)* ... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Art. 8 comma 2 L. 26/10/95 n. 447

Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo:
   → A (autostrade);
   → B strade extraurbane principali;
   → C strade extraurbane secondarie;
   → D strade urbane di scorrimento
   → E strade urbane di quartiere
   → F strade locali

secondo le classificazioni di cui al D Lvo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

c) discoteche
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 8 comma 3 L. 26/10/95 n. 447

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;
b) ospedali
c) case di cura e riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Art. 8 comma 4 L. 26/10/95 n. 447

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Art. 14 comma 2 L. 26/10/95 n. 447

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo dell'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5.

EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 L.R. 10.05.99 n. 21.

1. *Deroghe*

Il Comune può, ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della L. n. 447/95, autorizzare deroghe temporanee ai limiti d'emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

2. *Lavori di ristrutturazione, cantieri edili, scavi;*
Aratura, e uso di altre macchine rumorose su fondi agricoli;

Per distanze inferiori a 100 metri dalle abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è vietato nei giorni di sabato e di domenica.

Negli altri giorni è consentito con gli orari seguenti:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE II	Dalle ore 8.00 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12 Dalle ore 15 alle ore 20
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 19;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle ore 19;

Queste limitazioni non si applicano per interventi d'urgenza effettuati per pubblica utilità, come ad esempio ripristino della rete acquedottistica e altri interventi consimili.

3 . *Fuochi artificiali*

L'accensione di fuochi artificiali e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

4 . *Uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio su orti e giardini privati*

Per distanze inferiori a 100 metri dalle altre abitazioni, l'uso di apparecchiature rumorose per le attività suindicate è consentito con i seguenti orari:

ZONA	PERIODO CONSENTITO
CLASSE I	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE II	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE III	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE IV	Dalle ore 8 alle 12; Dalle ore 15 alle ore 19;
CLASSE V	Dalle ore 6 alle 19;
CLASSE VI	Dalle ore 6 alle 19;

5 . *Attività sportive e ricreative rumorose*

Le attività sportive e ricreative rumorose, fra le quali motocross, go – kart e tiro al volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento della gara.
Ne è comunque vietata l'effettuazione in zone di classi 1 e 2 della zonizzazione acustica.

6 . *Circhi, teatri tenda e strutture mobili d'intrattenimento*

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili d'intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni si avvalgono dell'ARPAV.

2) L'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 10 della L. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.
   Nella ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni, ed il Comune nel cui territorio è ubicata la sorgente sonora d'inquinamento non provveda all'applicazione delle relative sanzioni amministrative, queste vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

3) Oltre a quelle previste dall'Art. 10 della L. 447/95 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

   a) Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000;
   b) Alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga;
   c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili (con esclusione quindi per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 2.000.000.

FONDO COMUNALE

Il trenta per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle presenti norme è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Conegliano, lì 10 Ottobre 2000

IL PROFESSIONISTA

Walter Fasan

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Dott. WALTER FASAN
POS. N° 128